

relative ai terzi denunciati, poiché queste ultime devono dirsi recessive di fronte alle necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente.

Dall'analisi delle dichiarazioni di opposizione delle controinteressate si rileva, infatti, che le stesse non abbiano evidenziato la necessità di tutela di un diritto che possa considerarsi prevalente rispetto allo speculare diritto di accesso dell'istante. Né il diritto di accesso può essere negato sulla base della mera opposizione espressa dai soggetti controinteressati.

Per tutte le susposte argomentazioni il ricorso deve dirsi fondato e merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)

5.23 ACCESSO DELLA MADRE A DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PADRE DI FIGLIA MINORE DELL'ACCEDENTE ONERATO DALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA MEDESIMA.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di

FATTO

La sig.ra, in data 24 febbraio 2016, ha presentato - per il tramite dell'avv. di o - un'istanza di accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate di chiedendo di accedere a documentazione relativa al sig. , padre della propria figlia minore e onerato dall'assegno di mantenimento in favore della medesima.

Motivava tale istanza con la necessità di valutare la proposizione della domanda di revisione del predetto assegno, in favore della propria figlia.

L'Amministrazione adita, con provvedimento ricevuto in data 24 febbraio 2017, rigettava l'istanza deducendo una carenza di interesse diretto, concreto ed attuale in capo alla ricorrente sull'assunto che per la recente giurisprudenza amministrativa il diritto di accesso non va garantito a chiunque (...) a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse.

Avverso tale provvedimento la sig.ra, per il tramite dell'avvocato, ha presentato, nei termini, ricorso a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e, ex art. 25 legge 241/90, adottasse le conseguenti determinazioni. Ritualmente notificava al controinteressato il ricorso in oggetto allegando allo stesso la relativa ricevuta.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione ritiene sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, vantando la stessa un interesse qualificato all'accesso de quo, nell'interesse della propria figlia. Quest'ultima non può certamente ritenersi alla stregua di un *quisque de populo* nei confronti del terzo controinteressato e alla documentazione a questo relativa.

L'interesse sotteso all'accesso deve dirsi pertanto diretto, concreto ed attuale con riferimento alla necessità di cura e difesa in sede giudiziaria degli interessi giuridici della minore. La documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/'90, dall'amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)

5.24 ISTANZA D'ACCESSO FINALIZZATA AD UNA GENERICA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E NON AD ACQUISIRE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI — INAMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4, L. 241/'90 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2 DEL D.P.R N. 184 DEL 2006

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale Arma dei Carabinieri di Roma - Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il Sig., carabiniere scelto, ha presentato in data 7 febbraio 2017, un'istanza di accesso indirizzata al Comando Legione Carabinieri e volta a conoscere lo “stato dalla pratica” relativa alla propria domanda di trasferimento - presentata circa un anno prima ed in ordine alla quale non ha mai ricevuto alcuna comunicazione. Il Comando Legione Carabinieri trasmetteva la predetta istanza, per competenza, al Comando Generale Arma dei Carabinieri di Roma il successivo 8 febbraio 2017.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il sig. adiva la Commissione con ricorso del 26 marzo 2017, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del Comando Legione Carabinieri nella quale l'amministrazione dà atto di aver inoltrato l'istanza de qua per competenza al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, allegando copia dell'inoltro.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig. la Commissione rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile sotto il seguente profilo: l'istanza di accesso è volta a conoscere lo “stato” del procedimento relativo alla propria domanda di trasferimento e pertanto appare finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)

5.25 ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI ALLA POSIZIONE LAVORATIVA O PENSIONISTICA DEL DEBITORE, NEI CONFRONTI DELLA QUALE L'ACCEDENTE È CREDITORE IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EMESSE DAL TRIBUNALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. di Direzione Provinciale di

FATTO

Il sig., in data 9 marzo 2017, presentava all' I.N.P.S. di un'istanza di accesso per il tramite dell'avv. di, Con tale istanza egli chiedeva di accedere ai documenti relativi alla sig.ra, nei confronti della quale l'istante è creditore, in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di

Motivava tale richiesta con la necessità conoscere la situazione lavorativa o pensionistica della propria debitrice al fine di tutelare in via giurisdizionale il proprio diritto di credito nei confronti della medesima.

L'Amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento del 14 marzo 2017, argomentando che l'interesse che il ricorrente intende far valere “non trova tutela attraverso l'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato ricorso, nei termini, a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava alla controinteressata il ricorso in oggetto, allegando allo stesso la relativa ricevuta.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la medesima specifica che a seguito della introduzione dell'art. 492 – bis c.p.c. la ricerca telematica dei beni viene materialmente eseguita dall'ufficiale giudiziario attraverso la consultazione delle banche dati in uso alla pubblica amministrazione e deve essere preceduta da una istanza autorizzativa rivolta al Presidente del Tribunale, con pagamento di un contributo unificato. Solo ove sono funzionanti tali sistemi, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione ritiene sussistente il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e la difesa in

sede giudiziaria dei propri interessi giuridici. La documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/'90, dall'amministrazione adita.

In merito alle argomentazioni dedotte dalla amministrazione resistente nella memoria prodotta la Commissione rileva che l'art. 492 – bis c.p.c.- che si riferisce specificamente al processo di esecuzione - non ha mutato nè la generale applicabilità né l'ampiezza della normativa ex lege 241/'90 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)

5.26 ACCESSO A COPIA DEI DISCHI CRONOTACHIGRAFI E DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLO STESSO LAVORATORE ACCEDENTE IN OCCASIONE DI UNA SUA RICHIESTA DI INTERVENTO ALL'ISPettorATO DEL LAVORO — ACCESSIBILITÀ — ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di-.....

FATTO

Il sig., operaio, ha presentato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di - un'istanza di accesso chiedendo di “estrarre copia dei dischi cronotachigrafi e documentazione depositata dallo stesso lavoratore” in occasione di una sua richiesta di intervento all'Ispettorato nei confronti del Consorzio Ortovivaisti

L'amministrazione adita ha rigettato l'istanza con provvedimento del 21 febbraio 2017 deducendo l'impossibilità di consegnare la documentazione considerata “aziendale” nonché una carenza di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso da parte del sig.

Avverso tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avv. di, ha adito la Commissione per l'accesso – con ricorso del 20 marzo 2017 - affinché la stessa, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, vantando lo stesso un interesse diretto, concreto ed attuale in tal senso.

La documentazione richiesta si riferisce direttamente all'attività lavorativa prestata dall'istante ed ha una incidenza diretta sulla sua sfera giuridica soggettiva e ciò anche al fine della tutela della medesima nelle competenti sedi per far valere, come dedotto nel ricorso, il diritto alle differenze retributive e al pagamento degli istituti contrattuali maturati.

La Commissione rileva, peraltro, che tale documentazione è stata dal medesimo istante originariamente fornita alla amministrazione adita ed utilizzata da quest'ultima nell'ambito del procedimento ispettivo instaurato su impulso del sig. I documenti richiesti, essendo afferenti ad un procedimento amministrativo, e quindi contenuti nel relativo fascicolo, ed essendo altresì detenuti

da un' amministrazione possono certamente essere oggetto d'accesso ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90.

Pertanto, proprio a tal riferimento, la Commissione rileva che l'istante vanta anche un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)

5.27 ACCESSO AD ATTI RELATIVI AD UNA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER PSICOLOGO SCOLASTICO, ALLA QUALE L'ACCEDENTE HA PARTECIPATO – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale 1[^] Circolo di

FATTO

La sig.ra, psicologa, in data 24 febbraio 2017 presentava alla Direzione Didattica Statale 1[^] Circolo di formale istanza di accesso agli atti relativi ad una selezione per il conferimento di incarichi per psicologo scolastico, alla quale la medesima aveva partecipato.

La ricorrente richiedeva in particolare copia delle “istanze di partecipazione presentate da tutti i candidati in riferimento al bando n. 12/36 del 3 gennaio 2017 (figura richiesta psicologo)”, motivando l'istanza con la necessità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando e dei titoli dichiarati, anche con riferimento all'avvenuta impugnazione della graduatoria provvisoria.

Con provvedimento del 24 marzo 2017 l'amministrazione adita rigettava l'istanza deducendo una carenza di interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'istante, nonché ritenendo che l'istanza fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione stessa.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 27 marzo 2017, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la Dirigente insiste per il rigetto del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente- essendo spirato il termine per l'eventuale impugnativa della graduatoria definitiva innanzi al TAR - nonché il difetto di un suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto della medesima ad accedere agli atti della selezione alla quale ella ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il concorrente di un concorso o di una procedura selettiva è, infatti, portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale ed è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei relativi atti. Ciò a prescindere dalla eventuale impugnativa della relativa graduatoria, poiché la finalità del diritto di accesso non si esaurisce nella tutela giudiziale del diritto vantato.

La ricorrente ha, pertanto, diritto di accedere non solo agli atti a sé relativi ma anche a quelli degli altri concorrenti senza che sia, a tal fine, necessaria la notifica dell'accesso agli stessi. Questi ultimi, infatti, non rivestono la qualifica di “controinteressati” in senso tecnico essendo esclusa, in radice, ogni esigenza di riservatezza nei confronti dei partecipanti ad una procedura selettiva pubblica i quali hanno implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili a tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez III, 8 luglio 2008, n. 6450).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)

5.28 ACCESSO A DICHIARAZIONI DI DIPENDENTI PUBBLICI CONTENUTE NEL FASCICOLO PERSONALE DELL'ACCEDENTE — PIENA ACCESSIBILITÀ IN ASSENZA DI OPPOSIZIONI ALL'ACCESSO DA PARTE DEI CONTROINTERESSATI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di/Direzione della V Zona di Polizia di Frontiera

FATTO

La sig.ra, sovrintendente della Polizia di Stato, presentava istanza di accesso, datata 7 novembre 2016, rivolta all'Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di chiedendo di accedere alle dichiarazioni formali presentate da molti dipendenti dell'Ufficio e contenenti una “presa di distanza” dall'operato della medesima. Motivava l'istanza con la necessità di conoscere dichiarazioni, contenute nel proprio fascicolo personale, direttamente incidenti sulla propria reputazione ed onorabilità.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la sig.ra adiva la Commissione, con ricorso del 19 dicembre 2016, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni. La Commissione, nella seduta del 7 febbraio 2017, rilevando che i documenti richiesti in ostensione involgessero terzi controinteressati – autori delle dichiarazioni oggetto di istanza - invitava l'amministrazione a procedere alla notifica dell'istanza e del ricorso a tali soggetti, ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006, sospendendo la decisione.

In data 24 marzo 2017 la ricorrente inviava nuova istanza - avente il medesimo oggetto - alla Commissione, chiedendo di valutare nuovamente il proprio diritto d'accesso, eventualmente con schermatura dei nomi dei dichiaranti, essendo le dichiarazioni richieste parte del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale instaurato a carico della ricorrente.

E' pervenuta memoria, datata 7 aprile 2017, dell'amministrazione adita nella quale la medesima da' atto di aver proceduto, già alla data del 10 marzo 2017, alla prescritta notifica ai controinteressati e dichiara che non sono state espresse opposizioni dai medesimi all'accesso de quo.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente di aver notificato l'istanza d'accesso ed il ricorso in oggetto ai controinteressati e che i medesimi non abbiano formulato opposizioni all'accesso richiesto osserva quanto segue.

La ricorrente ha diritto di accedere alla documentazione richiesta avendo la stessa una incidenza diretta sulla propria posizione giuridica soggettiva e anche nella eventuale necessità di tutela della

medesima. Poiché, infatti, è stato avviato nei confronti della ricorrente un procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, nell'ambito del quale tali dichiarazioni costituiscono elementi di valutazione, la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto della mancata opposizione dei soggetti controinteressati e della sussistenza del diritto all'accesso, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)

5.29 ACCESSO A COPIA DEGLI ATTI DEL FASCICOLO FORMATO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ESPOSTO DA PARTE DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di

FATTO

La sig.ra, nel maggio 2016, ha presentato un esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di relativo all'avv. e, successivamente, in data 14 marzo 2017 inoltrava al medesimo Consiglio un'istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia degli atti del fascicolo formato a seguito della presentazione del predetto esposto. Motivava l'istanza con la necessità di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convenuta innanzi al Tribunale di dall'avv., nonché per la sua qualità di autore dell'esposto de quo.

L'amministrazione adita negava l'accesso, con provvedimento notificato il 24 marzo 2017, opponendo ragioni di tutela della riservatezza del terzo ed eccependo la estraneità della istante al procedimento disciplinare.

Avverso tale provvedimento la sig.ra presentava nuova istanza, allegando argomentazioni a sostegno del proprio diritto d'accesso e circoscrivendo la richiesta ostensiva alle deduzioni presentate dall'avv. ex art. 11 comma 1 lett. a) del Regolamento 21/2/2014 n. 2.

L'amministrazione adita opponeva un nuovo diniego all'accesso, richiamando le argomentazioni già dedotte nel primo rigetto, con provvedimento notificato il 10 aprile 2017, avverso il quale la sig.ra ... ha adito, con ricorso del 25 aprile 2017 la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

Notificava il ricorso al controinteressato.

E' pervenuta, in data 9 maggio u.s., memoria del controinteressato, avv., il quale deduce in via preliminare la tardività del ricorso nonché la tardività dell'avvenuta notifica del ricorso a sé medesimo, in qualità di controinteressato. Rileva, tra l'altro, la non attinenza dei documenti chiesti in ostensione con il giudizio instaurato dal medesimo avverso l'odierna ricorrente, insistendo per il rigetto, nel merito, del ricorso stesso.

In data 16 maggio 2017, l'Amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione per l'accesso le proprie controdeduzioni, confermando il diniego già espresso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..., la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti argomentazioni.

L'autore di un esposto ha diritto ad accedere alla documentazione del procedimento che si è instaurato in conseguenza della presentazione dello stesso, vantando un interesse qualificato in tal senso: così è orientata la giurisprudenza amministrativa, come confermato dalla sentenza n. 7 del 2006 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La ricorrente deduce, inoltre, una finalità difensiva del predetto accesso con riferimento al giudizio instaurato dal controinteressato contro la ricorrente stessa. Pertanto l'accesso richiesto deve essere garantito ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90.

A tal riguardo, pur deducendo l'avv. la non attinenza dei documenti chiesti in ostensione con il giudizio de quo, la Commissione rileva che nella relativa comparsa di costituzione e risposta della convenuta sig.ra, i legali si riservano l'allegazione proprio di tale documentazione. La richiesta ostensiva formulata, pertanto, non può ritenersi né genericamente né pretestuosamente collegata ad una necessità difensiva ex art. 24 comma 7 legge 241/90.

Con riferimento alle eccezioni di rito sollevate dal controinteressato la Commissione osserva quanto segue. Il ricorso non può considerarsi tardivo essendo stato presentato avverso la seconda pronuncia dell'amministrazione adita – e ritualmente entro i 30 gg dalla notifica della medesima – che, pur confermando il primo provvedimento di rigetto, deve ritenersi l'ultimo provvedimento espresso dall'amministrazione cui fare riferimento ai fini del computo dei termini. La seconda richiesta di accesso presentata, peraltro, pur essendo stata qualificata dall'istante quale “richiesta di riesame” non si presenta quale meramente reiterativa della prima, delineando l'oggetto dell'accesso richiesto e limitandolo alla ostensione delle deduzioni presentate dall'avv. medesimo ex art. 11 comma 1 lett. a).

Per quanto attiene alla eccezione di tardività della notifica del ricorso al controinteressato, la Commissione osserva che tale vizio appare superato, nel caso di specie, dal raggiungimento dello scopo cui la notifica stessa è preordinata. Il diritto del controinteressato alla partecipazione al contraddittorio non è stato leso da una notifica - avvenuta un giorno dopo la presentazione del ricorso – avendo l'avv. presentato la propria memoria difensiva oggetto di attento esame da parte della scrivente Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 maggio 2017)

5.30 ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AL CONCORSO PER DOCENTI AL QUALE L'ACCEDENTE HA PARTECIPATO -ACCEDENTE LEGITTIMATO AD AVERE VISIONE DEI RELATIVI ATTI COMPRESI QUELLI FORMATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regione

FATTO

La sig.ra, docente, in data 16 marzo 2017 presentava all'USR formale istanza di accesso agli atti relativi al Concorso Docenti 2016 al quale la medesima aveva partecipato.

La ricorrente richiedeva in particolare di accedere al documento prodotto dalla Commissione per la determinazione del proprio punteggio relativo ai titoli e ad ogni altro documento afferente al predetto calcolo, in relazione alla graduatoria generale di merito.

La sig.ra motivava l'istanza con la necessità di verificare la corretta attribuzione del punteggio in relazione ai titoli dichiarati.

Formatosi il silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 20 aprile 2017, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto della medesima ad accedere agli atti del concorso al quale ella ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il concorrente di un concorso o di una procedura selettiva è, infatti, portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale ed è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei relativi atti compresi quelli formati dalla Commissione esaminatrice.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 maggio 2017)

5.31 ACCESSIBILITÀ DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI AI NOMINATIVI (E AI COMPENSI) DEI DIPENDENTI RETRIBUITI CON IL FONDO DI ISTITUTO - RICONOSCIUTA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivodi

FATTO

La docente, nelle dichiarate qualità di membro del Consiglio di Istituto nonché delegato sindacale UIL presso l'Istituto di, rivolgeva alla Dirigente Scolastica formale domanda di accesso in data 24 marzo 2017 ai “nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di istituto 2015/2016”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto in ordine alla predetta istanza la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

La tematica dell'accessibilità alle organizzazioni sindacali dei nominativi (e dei compensi) retribuiti con il Fondo di istituto è stato oggetto di fervido dibattito negli ultimi anni. Come noto alle Organizzazioni sindacali e alle RSU è riconosciuto un diritto preliminare di informazione, ma anche uno di controllo successivo alla contrattazione, ai fini della verifica che gli impegni assunti siano rispettosi del contratto e a tutela, in generale, dei diritti dei lavoratori.

Proprio con riferimento al problema dell'accessibilità dei nominativi il Garante della Privacy aveva previsto che l'amministrazione potesse fornire alle organizzazioni sindacali solo dati numerici o aggregati ma ciò “*Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi*”.

Orbene tale informativa, come richiamato anche dalla ricorrente, è prevista dall'art. 6 del CCNL che espressamente prevede quali oggetto di informazione successiva: *i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto e la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse*.

Sulla base delle suesposte prescrizioni deve riconoscersi il diritto all'accesso richiesto in capo alla ricorrente nella sua dichiarata qualità di rappresentante sindacale - mentre tale diritto deve ritenersi escluso con riferimento alla mera qualità di rappresentante del Consiglio di istituto.